



11897-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Mariastefania Di Tomassi	- Presidente -	Sent. n. sez. 661/2018
Angela Tardio	- Relatore -	PU - 18/05/2018
Vincenzo Siani		R.G.N. 38075/2017
Rosa Anna Saraceno		
Antonio Minchella		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma

e da

[REDAZIONE]

[REDAZIONE]

[REDAZIONE] (USA)

[REDAZIONE]

[REDAZIONE]

nei confronti di:

[REDAZIONE]

avverso la sentenza del 23/02/2017 della Corte di assise di appello di Roma

visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che conclude chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso delle parti civili e rigettarsi il ricorso del Procuratore generale;

udito per le parti civili l'avv. Angelo Pollino, che chiede l'accoglimento del ricorso;

udito per l'imputato l'avv. Andrea Sparagna, che si associa alle conclusioni del Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 2 novembre 2014 [REDAZIONE] segnalava la scomparsa della sorella [REDAZIONE], che, uscita dalla sua casa di [REDAZIONE] nella mattinata del 1° novembre per fare jogging, come era sua abitudine, non era più rientrata.

Si accertava, nella primissima fase delle indagini, che [REDAZIONE] aveva preso la strada che conduceva verso la località [REDAZIONE], pervenendosi poi, attraverso il rinvenimento di oggetti alla stessa riferibili (come la scheda e il coperchio del telefonino e una catenina con pietre), l'assunzione di sommarie informazioni testimoniali e il sequestro dei filmati di videocamere di sorveglianza, alla individuazione da parte degli operanti, con notevole approssimazione al vero, del luogo e dell'orario della scomparsa della donna.

La svolta decisiva delle indagini sopravveniva, dopo lo sviluppo e il sondaggio di numerose piste investigative, il successivo 20 novembre con la deposizione resa da [REDAZIONE], che, posta in relazione alle immagini delle videocamere che avevano registrato il passaggio di [REDAZIONE] alle ore 10.37 e il duplice passaggio di una vecchia auto Nissan Micra fra le ore 10.50 e le ore 11.04, aveva consentito di formulare l'ipotesi investigativa che la donna, incrociata dal conducente della indicata auto, fosse stata «in qualche modo neutralizzata e sequestrata», e di risalire all'odierno imputato [REDAZIONE], omonimo della vittima, possessore di auto analoga, già segnalato per aggressioni sessuali, titolare di cellulare collocato dai tabulati nella zona al momento della scomparsa della donna, abitante poco distante dalla di lei abitazione e risultato, attraverso le attivate intercettazioni, ossessionato per il corpo femminile.

2. [REDAZIONE], convocato il successivo 10 dicembre dai Carabinieri di [REDAZIONE] dopo una iniziale reticenza, rendeva lo stesso giorno, assistito dal suo difensore, ampia e dettagliata confessione, riferendo in particolare:

- di essere uscito la mattina per ricercare i funghi e di essersi imbattuto sulla strada del ritorno, mentre era in auto, in [REDAZIONE], che era a piedi;

- di avere fatto retromarcia accostandosi alla donna, di avere parcheggiato l'auto più avanti vicino a un uliveto, di essere sceso dall'abitacolo dirigendosi

verso la stessa, di avere atteso che questa lo superasse e di averla quindi afferrata dalle spalle gettandola a terra per palpeggiarla;

- di avere colpito la donna, che si era difesa e aveva gridato, con i piedi sulla testa e sul corpo, smettendo quando aveva visto che la stessa non si muoveva, ritenendola morta;

- di avere ripreso l'auto, di avere finto di cambiare una ruota mentre transitava un'autovettura Fiat Punto, e di avervi collocato nel portabagagli il corpo della donna, che, nella raggiunta località ~~Comune di A...~~, aveva gettato nel sottostante dirupo;

- di avere raggiunto la donna, che ancora si lamentava, nel burrone colpendola alla nuca con un grosso sasso;

- di avere poi pranzato con un amico, raggiunto per telefono, ricasando nel pomeriggio e cambiandosi d'abito;

- di avere accertato il giorno successivo, tornando sui luoghi, che la donna era morta, di averle sfilato scarpe e pantaloni, che aveva collocato in una busta di plastica, di avere compiuto atti di vilipendio sul cadavere (masturbandosi ed eiaculando sullo stesso), di averlo trascinato sul fondo del burrone, di avere frammentato e gettato via gli orecchini tolti allo stesso, di essersi disfatto della busta con gli indumenti e dei tappetini della vettura, sporchi di sangue;

- di essere tornato di nuovo sui luoghi il successivo 14 novembre per recuperare la scheda Sim, già nel frattempo ritrovata da ~~...~~ il pomeriggio stesso della scomparsa (come da lui riferito), e di essersi disfatto del telefonino e degli occhiali che aveva ancora rinvenuto.

A mezzo missiva inviata dal carcere il 24 settembre 2015 ~~...~~ precisava, in seguito, di avere solo aggredito la donna e di averla poi denudata senza compiere sul cadavere atti di vilipendio.

3. All'esito delle indagini, diffusamente esposte nella sentenza di primo grado, erano elevate a carico di ~~...~~ le imputazioni di:

- omicidio di ~~...~~, con le aggravanti di avere agito per motivi abietti e con crudeltà, in occasione della commissione del reato ex art. 609-bis cod. pen.;

- sequestro di persona in danno della predetta, commesso con il suo inserimento, ancora viva, nel bagagliaio della propria auto;

- vilipendio e occultamento di cadavere;

- furto, aggravato da violenza sulle cose e alla pari degli altri reati dalla circostanza di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., di bracciale e anello strappati di dosso al cadavere e rivenduti presso un negozio di «compro oro».

4. Con sentenza del 29 ottobre 2015 il Giudice della udienza preliminare, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava l'imputato colpevole dei reati ascritti, ritenendo, quanto al delitto di omicidio, pienamente credibile la confessione e apprezzando i numerosi riscontri alla stessa fondati su valutazioni medico legali, genetica e testimoniale; considerando confermati dal racconto dell'imputato i delitti di sequestro di persona, di vilipendio e di occultamento di cadavere, e apprezzando, quanto al delitto di furto, l'operata vendita a tale ██████████ titolare di un negozio di «compro oro», prima di un braccialetto frantumato in più pezzi e poi di un pezzo di bracciale o catenina in oro bianco, riconosciuti dai familiari come appartenuti alla vittima.

Il Giudice, che riteneva sussistenti tutte le aggravanti contestate, respingeva la richiesta di perizia psichiatrica per difetto di ogni principio di prova, documentale e testimoniale, e per essersi basata anche la consulenza di parte del dott. Antignani, più che su una prova scientifica, su una intuizione indotta dalla dinamica omicida e dalla necrofilia espressa dalla stessa, senza alcuna base scientifica, e condannava l'imputato alla pena dell'ergastolo semplice per effetto della scelta del rito.

5. La sentenza era appellata dall'imputato, e la Corte di assise di appello di Roma, all'esito del giudizio di secondo grado, con sentenza del 23 febbraio 2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che confermava nel resto:

- riconosceva la diminuzione ex art. 89 cod. pen. equivalente alle contestate aggravanti e alla recidiva, rideterminando la pena, già applicati gli aumenti per la continuazione e operata la riduzione per il rito, in anni venti di reclusione;
- revocava la pena accessoria della pubblicazione della sentenza;
- applicava all'imputato la misura di sicurezza dell'assegnazione alla REMS competente territorialmente rispetto alla regione di residenza per la durata non inferiore ad anni tre a pena espiata.

6. La sentenza di appello, richiamata e sintetizzata l'ampia descrizione della vicenda processuale, riguardante le suindicate imputazioni ora giunte al controllo di legittimità, contenuta nella pronuncia di primo grado, rigettava la eccezione preliminare del difetto di imparzialità del giudice per condizionamento da ambiente ostile, illustrava le ragioni di doglianza, fatte oggetto dei motivi di appello, e, partitamente valutandole in sequenza, decideva nei seguenti termini:

- rigettava, specificamente argomentando, i motivi di appello con i quali si era chiesta l'esclusione delle aggravanti della violenza sessuale, dei motivi abietti e della crudeltà;

- rigettava il motivo di appello pertinente al contestato sequestro di persona e quello concernente la richiesta esclusione del vilipendio di cadavere per assenza sullo stesso di tracce di DNA.

7. La Corte di assise di appello, nel dar conto della richiesta difensiva di riapertura della istruttoria dibattimentale per effettuare una perizia psichiatrica sulla imputabilità, rappresentava che, a fondamento della richiesta, si era dedotto che dal grave incidente stradale occorso all'imputato nel 1995, cui erano conseguite anomalie comportamentali, poteva essere derivata una epilessia post-traumatica giustificativa di condotte incomprensibili, quale quella oggetto di giudizio; evidenziava che vi era anche il parere favorevole del Pubblico ministero per i richiesti accertamenti elettroencefalografici e radiologico-tomografici, ed enunciava le ragioni, correlate alla inadeguata valutazione dei profili anomali delle modalità di commissione del fatto e alla prospettazione delle parti civili di precedenti aggressioni a sfondo sessuale attuate dall'imputato in danno di donne, poste a fondamento della disposta perizia psichiatrica volta ad accertare la capacità di intendere e di volere dello stesso al momento del fatto.

7.1. La sentenza, che si soffermava diffusamente sulla disposta perizia svolta dal prof. Stefano [redacted], annotava che:

- l'imputato era stato sottoposto a esame "TAC cranio encefalica" il 30 novembre 2016, ad analisi genetiche il 4 gennaio 2017, a elettroencefalogramma e a successivo esame neuropsicologico da parte della dott. [redacted], i cui esiti allegati alla relazione erano sintetizzati;

- il perito prof. [redacted] aveva visitato l'imputato raccogliendone l'anamnesi; aveva rimarcato la presenza nello stesso, tra l'altro, di rilevante lesione prefrontale bilaterale presumibilmente derivante da trauma cranico, avvenuto a seguito del sinistro stradale del 1995, riportato in anamnesi e non documentato neuroradiologicamente con "RMN encefalo" (per essere l'imputato portatore di pace-maker), ma solo tramite "TC encefalo"; aveva rilevato che dall'esame neuropsicologico era emerso un funzionamento cognitivo valutabile come *borderline* e compromesso in corrispondenza anatomo-funzionale nelle aree cerebrali lesionate; aveva anche rilevato l'anamnesi positiva, presentata dall'imputato, per comportamenti sessuali impropri, caratterizzati da seriali aggressioni a fini di palpeggiamento, a partire dalla seconda metà degli anni novanta e l'esteso coinvolgimento della lesione cerebrale della corteccia prefrontale ventro-mesiale bilateralmente; aveva apprezzato la sussistenza del nesso di causalità tra la lesione cerebrale ridetta e il comportamento sessuale distruttivo posto in essere dall'imputato; aveva in tal senso ripercorso la ricerca neurobiologica degli ultimi venti anni afferente al funzionamento della indicata

corteccia sottostante -con altre aree cerebrali- al funzionamento morale dell'essere umano e segnatamente, con valenza centrale, all'attribuzione del valore morale ed emozionale agli eventi sociali, mediando reazioni automatiche prosociali o morali, e alle valutazioni delle risposte e dei sentimenti altrui, alla empatia, all'utilizzo del ragionamento morale per anticipare possibili conseguenze, esiti e risposte alle azioni; aveva, in definitiva, sottolineato che la lesione delle indicate aree induceva ad aberrazioni morali e sociali;

- il perito, soffermandosi anche sugli esiti della relazione genetica, aveva sottolineato la combinazione nell'imputato di fattori costituzionali e, verosimilmente, anche ambientali, che, non rilevanti ai fini medico-legali, potevano favorire lo sviluppo di comportamenti socialmente aggressivi e aberranti, e, nella prospettiva della combinazione del polimorfismo genetico e della lesione cerebrale, aveva dato conto di recenti pertinenti studi neurologici, che avevano dimostrato la interazione tra la presenza di poliformismo genetico disfunzionale e il danno cerebrale e la sua incidenza sulla modulazione del comportamento aggressivo e sull'alterazione dei processi cognitivi e sociali mediati dalla corteccia cerebrale;

- secondo il perito, la condizione genetica dell'imputato era portatrice di una predisposizione al rischio di condotte aggressive e la sua grave lesione cerebrale, obiettivata dall'esame TAC, incideva in modo relevantissimo sulle aree deputate al controllo degli impulsi;

- il perito, procedendo dal piano organico a quello psichiatrico forense, dopo avere escluso che l'imputato fosse epilettico, era pervenuto al rilievo conclusivo, attraverso l'analisi della condotta tenuta dal medesimo, giudicata decisamente primitiva e brutale ed esternata con violenza impulsiva senza elementi di empatia, commiserazione o possibile identificazione umana, che lo stesso all'epoca dei fatti era nelle condizioni di mente tali da ridurre grandemente, senza escluderla, la capacità di volere «per via di una psico-sindrome organica con ampia lesione prefrontale mediana bilaterale»;

- la presenza di aspetti somatici non modificabili e quindi le caratteristiche anatomiche e l'aspetto costituzionale rendevano l'imputato, secondo il perito, socialmente pericoloso in forma estremamente elevata, con notevole rischio di recidiva, ove non posto in ambiente strettamente supervisionato, senza disponibilità di alcun trattamento efficace per la sua condizione.

7.2. Gli spunti critici, indotti dai consulenti di parte, non erano ritenuti condivisibili dalla Corte del gravame di merito, che osservava che:

- il danno cerebrale desumibile dalle lesioni frontali era un dato di fatto inoppugnabile. Esso, non contestato dal consulente di parte civile, emergeva dalla

valorizzata presso la comunità scientifica e non verificabile né sperimentabile, ha inficiato e compromesso in modo decisivo la tenuta logica della sentenza.

Riportata nel contesto del ricorso la trascrizione della deposizione in aula del perito di ufficio, sottoposto ad esame dal rappresentante della Procura generale (p. 4/10), il ricorrente, evidenziando anche il notevole scarto tra la deposizione e la relazione scritta, sottolinea i risultati probatori acquisiti, che, articolati in quattro punti, si sostanziano in ammissioni fatte dal perito, in risposta a specifiche domande, che la conclusione cui è pervenuto è priva di evidenza scientifica e di riscontrabilità; che non vi sono in letteratura casi analoghi al c.d. caso ████████; che i rilievi di natura genetica sono del tutto marginali nella ricostruzione scientifica dell'asserita patologia mentale; che la catena eziologica si arresta alla esistenza della lesione poroencefalica e alla sua incidenza sulla sfera dell'autocontrollo, rimanendo mera ipotesi il nesso di causalità che aggancia la patologia mentale alla ridetta lesione.

Di tali risultati probatori, invece, la sentenza non si è fatta carico, pervenendo ad affermazioni decise, contrastanti con le ipotesi probabili del perito.

10.2. Il difetto di razionalità e logicità della sentenza è ravvisabile anche nella parte relativa alla c.d. progressione criminosa, conseguita all'incidente, che sarebbe avvenuto il 31 marzo 1996, nel quale l'imputato avrebbe riportato il trauma cranico (circostanza questa solo supposta e non dimostrata), poiché l'affermazione che a detto trauma sia conseguito un deterioramento dei comportamenti sociali è contraddetta dal suo matrimonio successivo di tre anni rispetto all'incidente stesso e dalle sue capacità lavorative anche alla data del fatto, e le aggressioni a sfondo sessuale, risoltesi in tre denunciati episodi e una definita con il c.d. patteggiamento, non esprimono, per la loro limitatezza in un arco temporale di diciotto anni, la crescente e inarrestabile gravità delle condotte postulata dalla sentenza.

10.3. Né la Corte, che ha accettato acriticamente una tesi priva di credibilità e riscontro scientifico e non ha dato conto delle articolate modifiche dei dati peritali cui il perito è pervenuto a fronte delle contestazioni mossegli nel corso del suo esame, travisando i risultati probatori (già essi stessi equivoci, generici e insufficienti), ha dato risposta a quanto rappresentato criticamente a mezzo memoria recependo la relazione del proprio consulente dott. ████████, trascritta in ricorso ai fini della sua autosufficienza.

11. Il ricorso proposto dalle parti civili si articola su tre motivi.

11.1. Con il primo motivo si denunciava inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 89 cod. pen.

Secondo le parti civili ricorrenti, le argomentazioni con le quali la Corte di assise di appello ha rigettato la tesi della capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto sono censurabili per essere state determinate le conclusioni peritali in modo apodittico dalle risultanze delle neuroscienze (lesione prefrontale mediale bilaterale) e della genetica comportamentale (poliformismo genetico), senza l'esecuzione di test a conferma della sindrome frontale, e per essersi fatto derivare il disturbo mentale anche da disturbi della personalità non rilevanti ai fini dell'applicabilità dell'art. 89 cod. pen.

Si rende in particolare necessaria una nuova perizia, eventualmente collegiale, che non si attenga solo e superficialmente alla teoria possibilistica del perito.

11.1.1. Le ricorrenti, che rimarcano che il ricorso alle neuroscienze come prova influente nel processo penale è piuttosto recente, ripercorrono i pochi casi in cui se n'è fatta applicazione nella sola giurisprudenza di merito, sottolineano come in detti casi si sia limitata la forza dei risultati delle neuroscienze e della genetica senza erodere il contenuto intrinsecamente valutativo del giudizio di imputabilità in sede penale, ponendosi le acquisizioni neuro scientifiche e genetiche come completamento della tradizionale diagnosi psichiatrica basata su colloqui clinici e test, senza inferire che abbiano effetto diretto sulla imputabilità ovvero siano in grado di provare il nesso causale tra le anomalie riscontrate e il comportamento criminoso dell'imputato, ovvero consentano di pervenire a risultati pienamente attendibili.

11.1.2. Né, ad avviso delle ricorrenti, è influente ai fini della imputabilità la valutazione neuropsicologica, che ha rilevato un quadro cognitivo caratterizzato da funzionamento intellettuale *borderline* e da deficit delle funzioni cognitive, da ricondurre al basso livello di scolarizzazione dell'imputato, e non certo a presunta e indimostrata patologia.

Tali disturbi della personalità, rientranti nella categoria delle psicopatie, non rilevano per condivisa, ripercorsa, giurisprudenza, ai fini dell'applicabilità degli artt. 88 e 89 cod. pen. Neppure comunque hanno peso, consistenza e intensità tali da escludere la capacità di intendere e volere.

Né i deficit cognitivi sono stati verificati con la somministrazione di test funzionali secondo metodi avanzati e ampiamente condivisi.

11.1.3. La sindrome frontale, diagnosticata all'imputato, alla luce dei ripercorsi studi e casi concreti deve essere accompagnata dalla esistenza di sintomi patologici, implicanti anche l'impossibilità di programmare e pianificare azioni e utilizzare strategie, non riscontrabile nella vita dell'imputato successiva al 1995, anno dell'incidente stradale, causa, secondo il perito, della patologia frontale, essendo state, al contrario, tutte le sue azioni -documentate nella

memoria, ex art. 367 cod. proc. pen., descrittiva del contenuto del fascicolo difensivo- pianificate nei minimi dettagli e premeditate, e quindi presupponenti la imputabilità.

Nella specie, le modalità dell'azione hanno espresso una strategia cognitiva e delittuosa dell'imputato che non è risultato colpito neppure da deficit post traumatico della memoria, né la sua storia clinica dopo il 1995 ha presentato episodi di disturbo psicopatologico, né nella sua vita ha mostrato di trovarsi in situazione psicologicamente malata.

11.2. Con il secondo motivo si denunciano inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in relazione agli artt. 85 e 89 cod. pen.

Secondo le ricorrenti, la Corte di assise di appello ha recepito le argomentazioni del perito di ufficio, benché lacunose, senza motivare sul diniego delle tesi a esso opposte, e in particolare motivare perché le lesioni encefaliche non hanno trovato riscontro in una situazione psicopatologica, che deve sussistere nei casi di sindrome frontale, e se le stesse abbiano o no influito sulla capacità di intendere e volere al momento dei fatti, decidendo, invece, sulla scorta di postulati delle neuroscienze che non offrono risultati di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma solo la probabilità che lesioni come quelle riscontrate potrebbero essere state causa diretta dell'agire dell'imputato.

11.3. Con il terzo motivo si denuncia mancanza di motivazione quanto alla censura relativa alla determinazione del risarcimento dei danni in favore delle parti civili, essendosi la Corte limitata a confermare nel resto la sentenza di primo grado e con essa la provvisionale di cinquantamila euro per ciascuna delle stesse parti senza indicare i criteri di valutazione seguiti e la «natura» delle somme liquidate.

12. A mezzo memoria difensiva recante la data del 2 maggio 2018 ~~██████████~~ ~~██████████~~ chiede dichiararsi la inammissibilità e comunque rigettarsi i ricorsi proposti.

12.1. Quanto al ricorso del Procuratore generale si deduce la inammissibilità, con lo stesso proponendosi, al di là della deduzione rubricata del vizio di motivazione, una diversa ricostruzione dell'accaduto, non consentita in sede di legittimità, e con essa una nuova valutazione della capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, sulla base di dati fattuali estranei al quadro probatorio oggetto di apprezzamento.

In subordine, secondo la difesa, il ricorso è infondato, avendo il Giudice, in linea con il suo ruolo di custode della prova scientifica, dato coerente conto delle ragioni delle condivise conclusioni del risultato peritale, dell'attendibilità

dell'impiego della legge scientifica e delle metodiche di analisi adottate, con motivazione logica, riscontrata nelle emergenze processuali ed esaustiva in rapporto alle deduzioni difensive.

12.2. Quanto al ricorso delle parti civili si deduce la carenza di interesse con riguardo ai primi due motivi, poiché la parte civile trova titolo al risarcimento del danno nel reato quale fatto illecito piuttosto che nel reato quale modello legale, ed è suo onere esporre le ragioni per le quali il riconoscimento di un'attenuante o il disconoscimento di un'aggravante incidano concretamente sulla pretesa risarcitoria, mentre nella specie le ricorrenti si sono limitate a contestare la correttezza giuridica o la base giustificativa delle scelte operate dalla Corte in merito al riconoscimento del vizio parziale di mente in termini di equivalenza.

Il ricorso è, in ogni caso, infondato nei suoi contenuti, prospettando una valutazione alternativa della prova scientifica assunta in secondo grado e contrapponendo a quella in essa svolta la valutazione probatoria del Giudice della udienza preliminare e del consulente di parte.

La questione concerne il rapporto tra l'anomalia genetica, la lesione cerebrale e la condotta omicida e successiva all'omicidio, a fronte di una motivazione organica e completa sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma svolge censure infondate ovvero non consentite o generiche.

2. Il ricorso muove da una non contestata premessa, che attiene -posto il già intervenuto giudicato, in mancanza di appello, con riguardo ai capi della sentenza di primo grado relativi agli ascritti delitti di occultamento di cadavere e di furto- alla ricostruzione del contesto generale nel quale è stato commesso l'omicidio di XXXXXXXXXX, degli eventi che lo hanno preceduto, delle circostanze dell'azione, dei reati allo stesso collegati di sequestro di persona e di vilipendio di cadavere e della identificazione dell'imputato quale loro autore.

Tali aspetti, peraltro, hanno fatto oggetto di diffusa trattazione da parte della Corte di assise di appello di Roma, che, con congruenti riferimenti fattuali, ha ripreso la disamina svolta al riguardo con la sentenza di primo grado (sintetizzata sub 1, 2, 3 e 4 del «ritenuto in fatto») e ha dato conto, a sua volta, alla luce delle doglianze difensive devolute con gli illustrati motivi di appello, e con articolato discorso giustificativo, degli esiti della operata analisi valutativa delle evidenze probatorie pertinenti alla regudicanda, oltre che del rigetto della proposta

eccezione preliminare del difetto di imparzialità dell'organo giudicante di primo grado (sintetizzati sub 5 e 6 del «ritenuto in fatto»).

3. I rilievi che sorreggono il ricorso attingono, invece, sotto il profilo del denunciato vizio di motivazione, la contestata seminfermità di mente, che il Giudice di secondo grado ha riconosciuto all'imputato in esito alla perizia psichiatrica, disposta per la sua ritenuta assoluta necessità per accertare la capacità dello stesso di intendere e di volere al momento del fatto, a fronte delle ragioni della richiesta difensiva di riapertura della istruzione dibattimentale, della inadeguatezza della valutazione che sorreggeva la decisione contraria del Giudice di primo grado e di talune circostanze di fatto, non ancora emerse, rappresentate dalle parti civili e pertinenti a pregresse aggressioni a sfondo sessuale attuate dallo stesso imputato in danno di vittime di sesso femminile.

3.1. All'esame di detti rilievi deve premettersi il richiamo alla condivisa opzione interpretava, più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui lo stabilire se l'imputato fosse al momento del fatto totalmente privo di capacità d'intendere e di volere ovvero avesse tale capacità, ma grandemente scemata, costituisce una questione di fatto la cui valutazione, mercé l'ausilio delle risultanze della perizia psichiatrica, compete esclusivamente al giudice di merito, il giudizio del quale si sottrae al sindacato di legittimità quante volte, anche con il solo richiamo alle condivise valutazioni e conclusioni delle perizie, divenute tuttavia consustanziali alla motivazione, risulti essere esaurientemente motivato, immune da vizi logici di ragionamento, garantito da una continua osservazione del soggetto e conforme a corretti criteri scientifici di esame clinico e di valutazione (in tal senso, Sez. 1, n. 2883 del 24/1/1989, Panfilla, Rv. 180615; tra le successive, Sez. 1, n. 32373 del 17/01/2014, Secchiano, Rv. 261410; Sez. 1, n. 42996 del 21/10/2008, Marina, Rv. 241828), non dovendo la Corte di cassazione, in tema di prova scientifica, stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica, in quanto essa non è giudice del sapere scientifico e non detiene conoscenze privilegiate, essendo chiamata solo a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto (tra le altre, Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, dep. 2015, C., Rv. 262722; Sez. 5, n. 686 del 03/12/2013, dep. 2014, De Marco, Rv. 257965; Sez. 4, n. 24573 del 13/05/2011, Monopoli, n.m.).

Sotto concorrente profilo è, inoltre, consolidato l'orientamento di legittimità alla cui stregua, in tema di controllo sulla motivazione, il giudice di merito che intenda discostarsi dalle conclusioni del perito d'ufficio è tenuto a un più penetrante onere motivazionale, illustrando accuratamente le ragioni della scelta operata, in rapporto alle prospettazioni che ha ritenuto di disattendere, attraverso un percorso logico congruo, che evidenzi, come già rilevato, la correttezza metodologica del suo approccio al sapere tecnico-scientifico, a partire dalla preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni scientifiche disponibili ai fini della spiegazione del fatto (da ultimo, Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015, dep. 2016, Minichini, Rv. 267566).

Il giudice che, invece, ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente; ragione per cui potrà configurarsi vizio di motivazione solo quando risulti che queste ultime fossero tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia di quanto affermato dal perito e recepito dal giudice (tra le altre, Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269909; Sez. 6, n. 5749 del 09/01/2014, Homm, Rv. 258630; Sez. 1, n. 25183 del 17/02/2009, Panini, Rv. 243791; Sez. 4, n. 34379 del 12/07/2004, Spapperi, Rv. 229279).

A tale riguardo si è, in particolare, evidenziata la diversa posizione processuale dei consulenti di parte rispetto ai periti, «essendo i primi, a differenza degli altri, chiamati a prestare la loro opera nel solo interesse della parte che li ha nominati, senza assunzione, quindi, dell'impegno di obiettività previsto, per i soli periti, dall'art. 226 c.p.p.», costruendosi su tale distinzione il diverso onere motivazionale gravante sul giudice di merito nella «delicata opera di ricostruzione dei dati del sapere scientifico e di valutazione della inferenza di essi rispetto alle particolarità del caso concreto, secondo le regole proprie del ragionamento induttivo» (Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015, citata, in motivazione, e giurisprudenza ivi richiamata, Sez. I, n. 11706 del 11/11/1993, Rv. 196076; Sez. I, n. 6528 del 11/05/1998, Rv. 210712).

3.2. Poste le indicate premesse, e passando alla concreta verifica di legittimità della decisione impugnata, si rileva che il convincimento manifestato dalla Corte di assise di appello circa il riconosciuto vizio parziale di mente dell'imputato appare immune da vizi giuridici e logici perché espressione di un percorso argomentativo ragionevole e corretto nell'applicazione dei criteri di valutazione dei dati del «sapere scientifico», congruo con le acquisizioni

processuali pertinenti alla fattispecie concreta richiamate nella decisione e coerente con le regole proprie del giudizio di tipo induttivo, fondato sulla inferenza dei primi rispetto alle seconde, e con le regole della logica e della non contraddizione.

3.3. La Corte ha svolto, infatti, un articolato ragionamento probatorio, con il quale, seguendo un complesso percorso argomentativo (sintetizzato sub 7, 7.1 e 7.2. del «ritenuto in fatto»), ha innanzitutto ripercorso le ragioni del diniego della perizia sulla imputabilità, opposto con l'ordinanza resa nel giudizio di primo grado in data 1 ottobre 2015 e contestato dalla difesa che, eccependone la nullità, aveva espressamente richiesto la riapertura della istruzione dibattimentale; ha enunciato -in linea con il rigido criterio dell'assoluta necessità che regola, in tema di giudizio abbreviato, l'esercizio dei poteri suppletivi di iniziativa probatoria (tra le altre, Sez. 5, n. 11908 del 23/11/2015, dep. 2016, Rallo, Rv. 266158; Sez. 2, n. 45329 del 01/10/2013, Caricola, Rv. 257498; Sez. 2, n. 14649 del 21/12/2012, dep. 2013, Santostasi, Rv. 255358)- gli argomenti che hanno sorretto la valutazione demandata, ancorati alla anomalia, rilevabile *ictu oculi*, delle modalità di commissione del delitto, alla prospettata anomalia comportamentale dell'imputato conseguita al risalente grave incidente stradale, al possibile insorgere in sua dipendenza di epilessia post traumatica e di correlati momenti di «vuoto», ovvero di condotte incomprensibili, alle necessarie verifiche strumentali sul cui espletamento si era espressa favorevolmente anche la pubblica accusa e alla perpetrazione operata dall'imputato, e rappresentata dalle parti civili che li hanno evocati, di pregressi episodi di «aggressioni a sfondo sessuale [...] in danno di ignare vittime di sesso femminile»; ha ritenuto in termini di consequenziale coerenza che non si potesse prescindere dall'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto a mezzo perizia psichiatrica, il cui espletamento ha affidato al prof. ~~_____~~, che vi ha proceduto alla presenza dei consulenti delle parti civili (prof. ~~_____~~) e dell'imputato (prof. ~~_____~~), sentiti anche in contraddittorio all'udienza del 26 novembre 2017, mentre erano sopravvenute nel corso della udienza di discussione le osservazioni critiche del dott. ~~_____~~, contenute nella memoria del Sostituto Procuratore generale e redatte sulla sola base degli elaborati scritti.

3.3.1. Nello sviluppo decisionale, dei cui singoli passaggi si è dato congruente conto in sentenza, la Corte ha rimarcato che l'indagine peritale si è basata non solo sulla visita dell'imputato e sugli esiti del suo esame neuropsicologico, effettuato dalla neuropsicologa dott. ~~_____~~, ma anche sugli esiti degli esami strumentali (tac cranio encefalica) e genetici (svolti questi ultimi dalla prof. ~~_____~~), testualmente annotati, e, illustrando la

raccolta anamnesi dell'imputato a opera del perito, si è soffermata sulla valutazione peritale del danno organico, rilevato con «TC encefalo», consistente in una lesione cerebrale coinvolgente estesamente la regione prefrontale bilaterale dell'imputato, derivante verosimilmente dal trauma cranico subito dallo stesso, sì come riportato in anamnesi e non supportato da specifica documentazione sanitaria, in dipendenza del sinistro stradale occorsogli nel 1995.

Detta condizione organica, radiologicamente obiettivata, ha trovato riscontro -nel ripercorso giudizio del perito- nello svolto esame neuropsicologico, essendo emersa dallo stesso una effettiva compromissione nell'imputato delle funzioni cognitive (pertinenti alle capacità di programmazione, valutazione, inibizione e flessibilità mentale), valutabili come *borderline* ovvero espressive di un quoziente intellettivo ai limiti inferiori alla media, oltre che nella rilevata «anamnesi positiva per comportamenti sessuali impropri», socialmente aggressivi ed estrinsecati a partire dalla seconda metà degli anni novanta con palpeggiamenti seriali dettati da impulsi sessuali poco elaborati, e risultati frequenti nei pazienti (con percentuale fino al 7,9%) a seguito di traumi cranici quando, come nella specie, la lesione, coinvolgendo estesamente «la corteccia prefrontale ventro-mesiale bilateralmente», incida su un'area cerebrale riconosciuta da anni come rilevante ai fini del giudizio morale e tenda, quindi, a «interferire con le risposte tipiche avversative ad azioni dannose, creando un *bias* nelle decisioni morali».

3.3.2. Procedendo, quindi, dal dato che l'imputato aveva tenuto nella specie un comportamento moralmente aberrante e che la violazione da parte sua della regola morale di «non fare danno ad altri» si era già espressa, con la ridetta ricorrenza, con abitudinarie condotte di abuso sessuale, l'analisi del perito, ampiamente ripresa dalla Corte del gravame, si è concentrata sulla verifica della sussistenza di un nesso di causalità tra la riscontrata lesione cerebrale e il comportamento sessuale distruttivo tenuto dal predetto.

In tal senso, previa enunciazione dei recenti approdi della ricerca neurobiologica, consolidatisi nel corso degli ultimi venti anni e corrispondenti alla propria conoscenza clinica, sulle aree cerebrali sottostanti al funzionamento morale degli esseri umani e segnatamente sulla corteccia prefrontale ventro-mesiale, il perito, rimarcandone la centralità nelle valutazioni e nei comportamenti morali, ha evidenziato che una sua lesione induce aberrazioni morali e sociali, per la presenza nel soggetto che ne è affetto di deficit nei sentimenti prosociali e affiliativi e per il mancato uso dei ragionamenti morali per anticipare possibili conseguenze, esiti e risposte alle sue azioni.

Il perito ha, inoltre, annotato -richiamando l'esame genetico dell'imputato e il rilevato possesso da parte sua di un assetto genetico con due varianti disfunzionali di «alleli» di geni (Comit e Mao-a), incidenti, unitamente a fattori

ambientali, sui meccanismi di regolazione delle emozioni, di inibizione dei comportamenti e di controllo degli impulsi e dando conto del grado di documentazione scientifica relativa a ciascuna di esse- che le varianti genetiche disfunzionali presentate dall'imputato, pertinenti alla sua costituzione, erano tali da favorire, combinate verosimilmente con fattori anche ambientali, e pur senza avere autonoma rilevanza in punto di imputabilità, comportamenti socialmente aggressivi e aberranti.

L'analisi peritale, nella descrizione offertane nella sentenza impugnata, ha riguardato anche il tema della costituzione genetica dell'imputato in relazione alla riscontrata lesione cerebrale prefrontale, dopo essersi apprezzato il fondamento empirico di tale combinazione a mezzo dell'illustrato specifico studio pubblicato nel 2011 su rivista specializzata, e, esposti gli sviluppi di detto studio che escludevano il carattere ipotetico della indagine, ne ha condiviso gli esiti nel senso, per quanto qui interessa, che «il polimorfismo genetico e il danno cerebrale possono modulare il comportamento aggressivo alterando i processi cognitivi e sociali mediati dalla corteccia prefrontale», e che, conseguentemente, la condizione genetica predisponeva l'imputato al rischio di condotte aggressive e la sua grave lesione cerebrale incideva in maniera molto rilevante sulle aree deputate al controllo degli impulsi.

3.3.3. I dati acquisiti di natura neuroanatomica, giudicati rilevanti sul piano medico legale, sono stati, da ultimo, apprezzati dal perito -la cui valutazione è stata testualmente riprodotta nella sentenza- sotto il profilo psichiatrico forense, rimarcandosi, in risposta al quesito posto, che l'imputato, affetto da «psicosindrome organica con ampia lesione prefrontale mediale bilaterale», era all'epoca dei fatti parzialmente incapace di intendere e di volere, avuto riguardo alla non rilevata presenza di suoi comportamenti sessualmente aggressivi, prima del trauma cranico, risultato dalla raccolta anamnesi e verosimilmente causa della presente lesione cerebrale, al suo successivo progressivo scadimento socio relazionale, alla forte incidenza della sua condizione psicorganica sullo sviluppo di condotte sessuali abnormi, alla condotta tenuta in danno della vittima di «valenza comportamentale decisamente primitiva e brutale» esternando sulla stessa «una forma di violenza impulsiva priva di compassione», e al sussistente nesso di causalità tra la sede della lesione, tendente a «slatentizzare comportamenti violenti immotivati e comportamenti sessuali impropri», e la condotta criminale dell'imputato, il cui substrato costituzionale non è mediato da «sufficiente capacità di inibizione corticale per via della lesione cerebrale».

3.4. La Corte di assise di appello, dando coerente ragione delle sue scelte e conclusioni, ha, quindi, motivato, alla luce delle riprese valutazioni espresse dal perito prof. ██████████, sul tema del vizio di mente, oggetto del dibattito

giudiziario, ritenendo pienamente condivisibili, per giustificare il riconoscimento del vizio parziale, peraltro relativo alla sola sfera volitiva, le ridette valutazioni basate su plurime emergenze, e segnatamente sulla visita dell'imputato, sul colloquio con lo stesso, sul suo esame neuro-psicologico, sugli esami strumentali e genetici e sulla sentenza relativa all'incidente stradale del 31 marzo 1996, provocato dallo stesso imputato.

3.4.1. La Corte ha, in particolare, evidenziato che il danno organico, consistente in lesione cerebrale coinvolgente estesamente la regione prefrontale, emergente dall'esame TAC e riscontrata -pur in assenza di specifica documentazione sanitaria e di intervento chirurgico (comunque non necessario per il suo possibile riassorbimento, pur determinando gli esiti descritti in perizia, secondo le condivise spiegazioni del perito)- dalle risultanze della sentenza del 14 giugno 2002 relativa al ridetto incidente avvenuto nel marzo 1996 (provocato dall'imputato, la cui autovettura si è andata a schiantare in fondo a un fosso), e potenzialmente suscettibile di incidere sulla sfera della volizione, non fosse stato minimamente contestato dal consulente di parte civile, si da potersi ritenere un dato pacifico nella personalità dell'imputato.

Essa, ponendosi in posizione critica rispetto alla operata valutazione peritale, indotta in tal senso dalle obiezioni dell'Accusa, ha speso articolate argomentazioni anche per evidenziare che la riconducibilità della genesi delle lesioni all'indicato evento traumatico come preciso momento genetico, e non già a una preesistenza costituzionale, trovasse conforto in un crescendo di comportamenti anomali sotto il profilo dell'aggressività sessuale, tenuti dall'imputato in epoca successiva al 1996, sì come emerso non solo da una sentenza di patteggiamento per violenza sessuale commessa nel 2009, ma da tre episodi di palpeggiamenti a sfondo sessuale avvenuti in strada ovvero in campagna, emersi grazie alle indagini delle parti civili, due dei quali (in danno di tali ~~XXXXXXXXXX~~) risalenti al 1997 ed un altro (in danno di tale ~~XXXXXX~~) al 2008, nonché, a dimostrazione della progressione derivante dal danno cerebrale dovuto alle lesioni e della completezza della indagine peritale, nella disgregazione dei rapporti sociali e relazionali e nella incapacità dell'imputato di mantenere un'occupazione lavorativa stabile, come attestato anche da una sua condanna per violazione dell'art. 570 cod. pen. per non avere corrisposto l'assegno di mantenimento a moglie e figlio a partire dal 2004.

3.4.2. Né la Corte, che ha ripetutamente sottolineato la correttezza metodologica della indagine tecnica, evidenziando l'affidabilità delle informazioni scientifiche disponibili offerte dal perito e la conferma, in presenza di obbiettivi riscontri, delle tesi sostenute dallo stesso, specificamente riprese, argomentate e giudicate né peregrine né prive di solida base statistica e scientifica, ha prescisso

da uno specifico confronto con le deduzioni e obiezioni del consulente delle parti civili, prof. ██████ che ha confutato con rilievi non manifestamente illogici, anche annotando che lo stesso, pur concordando con il complesso delle osservazioni del perito in ordine alla inferenza delle lesioni dell'area cerebrale che «sottostà la capacità di integrazione di aspetti sociali ed emozionali e che [...] tendono a slatentizzare comportamenti violenti immotivati e comportamenti sessuali impropri», era poi pervenuto a ritenere che comunque l'imputato fosse in grado di controllare adeguatamente le proprie pulsioni in maniera apodittica, atteso che proprio dalle accertate aggressioni a sfondo sessuale databili dall'anno successivo all'incidente emergeva un discontrollo degli impulsi a carattere progressivo.

Peraltro la Corte, nell'affrontare, alla luce delle evidenze rappresentate dal perito, il rapporto fra l'anomalia genetica riscontrata, la lesione cerebrale e la condotta omicida e successiva all'omicidio, ha tenuto a evidenziare che, contrariamente alla tesi del ridetto consulente di parte, la questione non aveva nulla a che vedere con il tema del libero arbitrio, ovvero con l'esistenza di «equazione deterministica del tipo 'danno, più predisposizione genetica, uguale necessaria infermità di mente'», mai ritenuta dal perito.

Il perito, invece, nella congruente lettura delle informazioni date offerta nella sentenza impugnata, ha posto in relazione due dati obbiettivi, costituiti dal danno cerebrale esistente e dalla anomalia genetica esistente, e ha sostenuto che «se per il concorso di fattori ambientali, familiari, lavorativi, l'evoluzione di un soggetto portatore di anomalia genetica può degenerare, analogamente, in diverso contesto ambientale, culturale, familiare, lavorativo, un altro soggetto può, per contro, tranquillamente condurre un'esistenza scevra da ogni macchia», sì che la Corte, riepilogando il lungo percorso informativo e valutativo intrapreso, ha, coerentemente con lo stesso, logicamente osservato che ██████ è portatore di un danno cerebrale risalente a un incidente stradale e di un'anomalia genetica che, in determinate condizioni ambientali, può determinare, nei soggetti che ne sono portatori, una tendenza all'aggressività. A partire dall'incidente stradale, ██████ sviluppa una costante ossessione per il corpo femminile, che si traduce in ripetute aggressioni a sfondo sessuale, databili sin dal 1997 (un anno dopo l'incidente del 1996). La progressione criminosa si accompagna a una progressiva desocializzazione sul piano degli affetti e del lavoro. Il discontrollo degli impulsi assume connotazioni di crescente inarrestabile gravità. Da ultimo egli, pur consapevole del disvalore della propria condotta, si abbandona a questi impulsi aggredendo e uccidendo brutalmente la signora ██████, poiché in quel momento è incapace di governare la propria volontà, viziata dal danno cerebrale riportato».

3.5. In tale articolato contesto, esente da vizi giuridici e da vuoti argomentativi ovvero da incongruenze logiche, né contrastante con consolidate *regulae iuris* alla cui stregua sono malattie mentali in senso stretto, influenti sulla imputabilità, tra le altre, «le insufficienze cerebrali originarie e quelle derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di varia natura» (tra le altre, Sez. 1, n. 24614 del 07/04/2013, Spagnoli, Rv. 225560; Sez. 1, n. 4954 del 03/03/1993, Zannoni, Rv. 194554), e ancorato alle sostenute conclusioni peritali e alle risultanze ragionate delle evidenze processuali, non possono trovare accoglimento le censure opposte dal ricorrente Procuratore generale.

3.5.1. Tali censure, invero, sono prive di fondatezza nella evocazione dei principi di diritto costituenti le *guidelines* per la elaborazione delle censure opponibili, ove si consideri che la Corte di assise di appello ha spiegato in modo esauriente, come già evidenziato, le ragioni per cui le conclusioni formulate nell'espletata perizia dovevano ritenersi pienamente condivisibili, evidenziando la completezza della indagine, scientificamente supportata, statisticamente verificata e nel concreto riscontrata dalle altre risultanze processuali, e la sua resistenza a fronte di soccombenti obiezioni e rilievi contrari.

3.5.2. Esse, inoltre, sono generiche nella parte in cui, assumendo un insussistente travisamento della prova in dipendenza dello scarto tra la relazione scritta del perito e la trascrizione del suo esame a opera del rappresentante della Procura generale in udienza, riproducono nel ricorso lo stralcio del relativo verbale e, traendo risultati probatori indicati come acquisiti dalla semplice lettura della deposizione, si dolgono del contrasto con le dichiarazioni e spiegazioni offerte dal perito come «ipotesi probabili» delle «affermazioni decise e trancianti» della sentenza.

I rilievi svolti, infatti, mentre non sono autosufficienti nella opposta rappresentazione del solo controesame del perito da parte del Procuratore di udienza e quindi di una parte della prova, e come tali già in sé inammissibili, sono, comunque, privi di correlazione con il ragionamento probatorio sviluppato dalla Corte, che non ha trascurato di procedere alla verifica processuale degli elementi, tecnici e documentali, tenendo anche conto degli esiti dell'esame in contraddittorio del perito, e non fanno in alcun modo emergere dal brano trascritto i denunciati, peraltro genericamente, contrasti ovvero incertezze o cambi di direzione del perito, ma, come osservato dal Sostituto Procuratore generale nella sua requisitoria, l'incalzare di domande al perito, impossibilitato, perché interrotto, a dare risposte di senso compiuto.

Né, sotto concorrente profilo, sono pertinenti le deduzioni che attengono al contestato nesso di causalità, ossia alla dimostrazione del c.d. terzo anello della catena eziologica, che aggancia la patologia mentale alla lesione poroencefalica

(primo anello) e alla incidenza della stessa lesione sulla sfera dell'autocontrollo (secondo anello), poiché il perito, se non ha formulato valutazioni di certezza diagnostica, non ha dato spiegazioni meramente possibilistiche, avendo offerto argomenti coerenti a fondamento delle esplicate conclusioni, che la Corte, con apprezzamento critico, ha giudicato, previo raffronto con le altre risultanze processuali, dando una lettura coerente della vicenda devolutale, senza trascurare alcun aspetto rilevante delle mosse obiezioni.

3.5.3. Non si deve, infatti, trascurare di rimarcare, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, «la centralità» del procedimento probatorio demandato al giudice nel processo penale e del necessario approccio relativistico che deve accompagnare l'accertamento della verità, cui tende tale processo, e che trova il suo terreno privilegiato nel settore della prova.

Si è, in particolare, condivisibilmente, osservato che «il processo penale non fa applicazione di regole gnoseologiche idonee a proporre conclusioni necessarie, quali quelle logico-formali che, utilizzando soprattutto argomentazioni tautologiche, offrono conseguenze già implicite nelle premesse, o quelle fisico-matematiche, che fanno uso di leggi universali, che asseriscono nella successione di determinati eventi invariabili regolarità senza eccezioni, o anche di leggi statistiche riferite a un fatto naturale destinato a ripetersi inalterato, in una certa percentuale di casi e con una frequenza relativa, a parità di condizioni.

Le argomentazioni essenzialmente informative e logico-argomentative della decisione giudiziale sono, invece, finalizzate alla conoscenza nuova di un fatto specifico, che attiene a un fatto umano (il reato), legato a variabili non necessariamente razionali o non completamente intelligibili, e la cui verifica processuale passa attraverso il ragionamento probatorio, che consente di passare dall'elemento di prova al risultato di prova in vista del conseguimento della certezza di natura processuale. È il ragionamento probatorio che [...] consente di rilevare [...] che il risultato di prova conseguito all'applicazione di leggi o metodiche di natura scientifica abbia superato positivamente la verifica giudiziale circa l'affidabilità delle stesse e la sua attendibilità e valenza dimostrativa [...]»

Si è, quindi, concluso che il giudice «deve procedere, fornendo congrua motivazione, a una duplice valutazione, attinente l'una alla verifica della validità delle regole o delle leggi utilizzate e l'altra all'esame della validità in concreto del risultato conseguito, in vista della ricostruzione del fatto in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche di escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato combinarsi di imprevedibili e imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata

diversa da quella ricostruita in base ai dati disponibili» (Sez. 1, n. 44323 del 18/04/2013, Stasi, in motivazione).

3.5.4. A tanto si aggiunge, come argomento conclusivo e assorbente per la sua valenza *de iure*, che l'onere probatorio della capacità di intendere e di volere incombe sull'accusa (tra le altre Sez. 1, n. 9638 del 25/05/2016, Celma, Rv. 269416) e che il dubbio sulla sussistenza del vizio di mente deve essere apprezzato in relazione al canone di garanzia *in dubio pro reo*, sì che non è necessario che ricorra la prova certa del vizio parziale di mente, non essendo esigibile la certezza matematica, bastando per il suo riconoscimento un ragionevole livello di probabilità del vizio di mente secondo la regola di giudizio «più probabile che non», che nella specie è confortata dalla riscontrata combinazione nell'imputato dell'alterazione genetica e del danno cerebrale e da una serie di elementi concordanti e logicamente valorizzati, pertinenti alla condotta dello stesso antecedente e successiva all'omicidio, con i quali sono state confrontate le tesi recepite e che hanno fatto propendere il perito, e poi la Corte, per il vizio parziale di mente per incapacità di volere, o che comunque hanno insinuato il dubbio sulla sua sussistenza.

3.5.5. Né introducono ragioni di riflessione le osservazioni del ricorrente Procuratore che attingono la tesi della c.d. progressione criminosa propugnata dal perito, traducendosi le stesse, nella loro contrapposizione argomentativa ai passaggi della sentenza che l'hanno esplicitata dando risposte ad analoghe obiezioni oggetto del dibattito giudiziario descritto in sentenza in termini di «vivace contrasto» (con riguardo ai temi dell'incidente stradale del marzo 1996, delle lesioni patite, dei comportamenti sociali successivi, dell'intervenuto matrimonio, delle aggressioni a sfondo sessuale intervenute nel tempo), e attraverso la manifestazione di un diffuso dissenso di merito rispetto alle operate valutazioni e la opposizione degli esiti di un alternativo discorso giustificativo della decisione, in censure sul significato e sulla interpretazione degli elementi di conoscenza, tecnica e documentale, acquisiti al processo, nell'ottica di impegnare questa Corte -il cui sindacato rimane di sola legittimità anche quando sia prospettata in ricorso una diversa valutazione delle risultanze processuali- in una non consentita revisione nel merito del giudizio svolto, che oltrepassa i limiti del sindacato logico della motivazione.

In proposito è opportuno, invero, ribadire che la funzione della indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare la intrinseca attendibilità dei risultati della interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di stabilire se gli elementi probatori disponibili e posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano

giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici, con l'ulteriore conseguenza, costantemente affermata da questa Corte (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428, e successive conformi), che a una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito non può quello di legittimità opporre un'altra, ancorché altrettanto logica e, nella prospettazione del deducente, più adeguata.

3.5.6. Neppure ha alcun pregio la pretesa del ricorrente Procuratore di contestare i risultati probatori, fondati sui dati scientifici, a mezzo della memoria depositata in udienza, che ha recepito la relazione del dott. ██████ «esperto psichiatra e collaboratore del PG».

La Corte, che ha dato conto dell'aspra contestazione mossa alle conclusioni del perito da parte dell'Accusa e delle parti civili e della sostanziale adesione a esse da parte del consulente della difesa prof. ██████, ha rappresentato che mentre quest'ultimo e il prof. ██████, consulente delle parti civili hanno partecipato alle operazioni peritali e sono stati sentiti in contraddittorio all'udienza del 28 giugno 2017, le note critiche del dott. ██████ sono state redatte, in assenza della sua presenza all'espletamento delle operazioni peritali e dell'esame diretto dell'imputato, sulla base degli elaborati scritti.

Essa ha, tuttavia, puntualizzato che, comunque, dalla lunga discussione sviluppatasi durante gli esami in udienza del perito e dei ridetti consulenti presenti, si sono evidenziati gli spunti critici sollevati sia dalle parti civili sia dall'Accusa, cui ha dato diffusa e congruente risposta, ignorata nel ricorso, che si è limitato sul punto a riprodurre genericamente le critiche dell'esperto, che, non provenienti da un consulente tecnico regolarmente nominato, non contengono un sapere scientifico in contrapposizione a quello espresso dal perito e oggetto di rituale contraddittorio «tecnico», ma contestazioni critiche di parte a un sapere scientifico, risoltesi in critiche tipicamente fattuali, non consentite in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

4. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma deve essere, pertanto, rigettato.

5. Non merita accoglimento neppure il ricorso proposto dalle parti civili, che del pari svolge censure infondate ovvero non consentite o generiche.

6. Si premette che non appare condivisibile la tesi sostenuta dal Sostituto Procuratore generale nella sua requisitoria odierna e dall'imputato a mezzo memoria difensiva ex art. 611 cod. proc. pen. in ordine alla eccepita inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, individuata la relativa nozione.

in una prospettiva utilitaristica, e quindi nella «finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa, rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693)», e ritenuta la sua insussistenza, ove -incontestato il fatto storico oggetto di imputazione- sia data allo stesso una meno grave qualificazione giuridica ovvero siano in discussione elementi accessori del reato che influiscono solo sulla commisurazione della pena, se la parte civile non assolva all'onere di indicare le ragioni della concreta incidenza del riconoscimento di un'attenuante ovvero il disconoscimento di un'aggravante sulla pretesa risarcitoria, come è avvenuto nella specie (Sez. 5, n. 32762 del 07/06/2013, Floramo, Rv. 256952).

La capacità di intendere e di volere, ad avviso del collegio, può, invero, avere un riverbero, ove il vizio che la menomi sia ^{parziale} parziale, sulla quantificazione del danno e per l'effetto sulla pretesa risarcitoria, incidendo, oltre che sulla pena, sul grado di rimproverabilità in concreto, non esclusa, della condotta quale fatto illecito e sulla gravità del suo disvalore sociale, e, per l'effetto, sulle conseguenze risarcitorie ovvero sugli interessi civili (tra le altre, Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Venuti, Rv. 271529; Sez. 4, n. 39898 del 03/07/2012, Giacalone, Rv. 254672).

La tutela di detti interessi -a fronte, nella specie, di una condanna in via generica dell'imputato al risarcimento del danno con la concessione di provvisionale in favore delle parti civili, intervenuta in primo grado, confermata in appello e non contestata dall'obbligato- è correlata, infatti, al diritto di impugnazione riconosciuto in termini generali alla parte civile nel processo penale dall'art. 576 cod. proc. pen. e alla volontà, manifestata dalla parte offesa, con la costituzione di parte civile, di collegare l'azione risarcitoria all'accertamento del fatto effettuato in sede penale, non precluso, per l'immanenza della stessa costituzione e in assenza di espresse limitazioni, da oneri dimostrativi di interesse all'esercizio dei relativi poteri, impregiudicata restando all'evidenza ogni verifica pertinente alla competente separata sede civile, se e quando adita.

7. Nel merito non hanno pregio le censure svolte con i primi due motivi, che riguardano la contestata esclusione della piena capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, effettuata in sentenza sulla base delle apodittiche conclusioni della perizia di ufficio, e l'avvenuto recepimento in sentenza di dette conclusioni, contrastate dalla concorde letteratura scientifica, senza motivare sul diniego delle tesi opposte.

7.1. Emerge con evidenza dal loro contenuto, sintetizzato sub 11.1., e relativi sottoparagrafi, e 11.2. del «ritenuto in fatto», che dette censure investono direttamente, benché prospettate come vizi di legittimità, la valutazione di merito compiuta nella sentenza impugnata con riguardo alle risultanze della prova scientifica, tratte dalla disposta perizia e dall'esame dibattimentale del perito e dei consulenti delle parti civili e dell'imputato, proponendo un loro diverso apprezzamento, nella non consentita prospettiva di accreditare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata (anche con riferimento ai dati registrati e valorizzati dal perito e ai risultati cui esso è pervenuto), sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, che, senza individuare vizi di logica tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, sono precluse, in quanto tali, in sede di giudizio di cassazione, secondo consolidate regole interpretative.

Esse, invero, attraverso un diffuso e ribadito dissenso rispetto alle ragioni della decisione, attingono i criteri scientifici di tipo clinico e valutativo, cui la Corte di secondo grado si è argomentativamente conformata, e la logica della disamina delle emergenze processuali, cui la stessa si è coerentemente richiamata per confrontare e riscontrare le tesi scientifiche recepite ed escludere quelle ritenute soccombenti, trascurando il dato essenziale, già rimarcato sub 3.5.4., che, ai fini del riconoscimento del vizio parziale di mente, non si richiede l'invocata, e neppure esigibile, certezza ma un elevato livello di probabilità, che è stato logicamente riscontrato nel congiunto esame delle plurime evidenze acquisite e ragionevolmente rappresentato con corretto approccio metodologico del tutto in linea con i ridetti consolidati arresti di legittimità.

7.2. Né le ricorrenti parti civili si sono confrontate adeguatamente con la sentenza impugnata, il cui contenuto, ampiamente informativo e valutativo -del quale si è dato ampio conto nell'esame del ricorso del Procuratore generale con rilievi che integralmente si richiamano-, non è apprezzato nel suo esatto significato e nella sua esaustiva esposizione delle ragioni che hanno determinato le operate scelte decisionali anche in pertinente replica alle non ignorate obiezioni, osservazioni e deduzioni del consulente di parte, ora riproposte ovvero contrapposte alle non condivise risposte ricevute.

8. Il terzo motivo del ricorso delle parti civili, relativo alla mancanza di motivazione con riguardo alla censura relativa alla determinazione del danno in loro favore, è inammissibile, avendo le ridette parti chiesto alla Corte di assise di appello la conferma della sentenza di primo grado, e con essa delle statuizioni civili, e non potendo essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente ommesso di pronunciare, perché non

devolute, come quella in oggetto, alla sua cognizione (tra le altre, Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv. 196417).

9. Anche il ricorso delle parti civili deve essere, in definitiva, rigettato.

10. Al rigetto del ricorso delle dette parti private segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la loro condanna al pagamento delle spese processuali.

Va da ultimo disposta, come in dispositivo, l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30/06/2003, n. 196, recante il «codice in materia di protezione dei dati personali», imposta dalla legge in relazione alla contestata imputazione ex art. 609-*bis* cod. pen.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettersi le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 18 maggio 2018

Il Consigliere estensore

Angela Tardio

Angela Tardio

Il Presidente

Mariastefania Di Tomassi

Mariastefania Di Tomassi

